



FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE N° 32

Composto da:

Avv. Massimo Rosi - Presidente

Avv. Antonio Amato - Vicepresidente

Avv. Andrea Ordine Componente

Udienza del 5 Dicembre 2019

**28.19.20 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI
TESSERATI:**

- Sig. Franco BRASILI
- Sig. Flavio PATRIZI
- Sig. Lorenzo GIACOBBI
- Sig. Giorgio BARBANERA
- Sig.ra Stefania MARINI
- Sig. Gianluca SORCINELLI

A) BRASILI FRANCO, BARBANERA GIORGIO, MARINI STEFANIA, PATRIZI FLAVIO, GIACOBBI LORENZO e SORCINELLI GIANLUCA: Per aver, in violazione dei principi informatori di lealtà e correttezza, di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV – Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente il primo e di Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso, con esclusione di Sorcinelli Gianluca, all'approvazione, in data 4/4/2019 del Bilancio Consuntivo 2018 non rispondente alla reale situazione economico finanziaria del Comitato, omettendo o alterando tanto le poste attive quanto quelle passive, evidenziandosi crediti superiori e debiti inferiori al reale; con grave pregiudizio per la Federazione che tale bilancio ha inserito nella proprio Stato Patrimoniale, risultato così falsato; nonché per aver in concorso tra di loro, in violazione delle stesse norme, provveduto alla predisposizione e alla discussione sul Bilancio Consuntivo 2018 con colpevole ritardo rispetto al termine ultimo previsto per la trasmissione di detto bilancio agli Organi centrali della Federazione.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A,C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

B) BRASILI FRANCO, BARBANERA GIORGIO, MARINI STEFANIA, PATRIZI FLAVIO, GIACOBBI LORENZO e SORCINELLI GIANLUCA: Per aver, in



Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1, 5 e 20 Reg. Amministrazione e Contabilità FIPAV – Strutture Territoriali, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, concorso alla violazione dei diritti del dipendente del Comitato, Ercoletti Stefano, quali sanciti nel vigente CCNL di categoria, non corrispondendogli, nel tempo, buoni posto per un controvalore calcolato in € 20.612,50 omettendo, anche, di iscrivere tale posta a bilancio, determinando un deficit nella contabilità del Comitato, risultata così falsata.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giur.

C) BRASILI FRANCO, BARBANERA GIORGIO, MARINI STEFANIA, PATRIZI FLAVIO, GIACOBBI LORENZO e SORCINELLI GIANLUCA: Per aver, in violazione dei principi informativi di lealtà e correttezza di cui agli Artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur. e 2 Codice Comportamento Sportivo CONI, nonché in violazione degli Artt. 1,2,8 e 9 Reg. Gare e delle norme generali di indizione dei campionati di categoria, concorso, nelle rispettive qualità, all'epoca dei fatti, di Presidente il primo e Consiglieri gli altri, del CR FIPAV Marche, alla gestione diretta, anche economica, dei Campionati di Categoria U/13 e U/14 sottraendoli alla competenza dei Comitati Territoriali istituzionalmente all'uopo deputati, determinando una illecita sottrazione di competenze e di introiti economici in danno degli stessi Comitati.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere A, C e J dell'Art. 102 Reg. Giu.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 5 Dicembre 2019 era presente l'Avv. Enrico Rossi per i tesserati Brasili Franco, anch'esso presente, Barbanera Giorgio, Marini Stefania, Patrizi Flavio e Lorenzo Giacobbi. Per il Sorcinelli Gianluca nessuno era presente. Per la procura l'Avv. Giorgio Guarnaschelli illustrava l'atto di deferimento chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare di tutti gli incolpati nonché la restituzione del fascicolo per procedere nei confronti di altra consigliera non indicata nell'atto di incolpazione.

L'Avv. Rossi eloquentemente illustrava la propria difesa insistendo nelle istanze istruttorie articolate e contestava le deduzioni della Procura Federale in ordine alle assunte irregolarità e violazioni, come indicate nell'atto di deferimento.

Rilevava come i documenti allegati all'atto di deferimento non portavano ad integrare le ipotesi di violazione avanzate, salvo per la relazione predisposta dal Commissario Dott. Giuseppe Manfredi che contestava in quanto atto unilaterale che portava l'indicazione di cifre senza alcuna motivazione sulle poste economiche contestate.

Eccepiva poi che gli incolpati non si trovavano nelle condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa sugli argomenti contestati poiché non avevano più disponibilità della documentazione sia del Comitato Regionale che della Fipav nazionale, non potendo in tal modo confrontare le contestazioni mosse loro con i documenti contabili da cui scaturì il bilancio consuntivo 2018; ciò perché dal passaggio di consegne che era avvenuto in data 21.03.2019, né il presidente né i consiglieri



avevano più avuto accesso alla documentazione contabile, dovendo persino procedere all'approvazione del bilancio "a memoria" e senza confrontarlo con i documenti reali.

Rilevava poi come per la contestazione relativa al bilancio 2018 non vi fosse agli atti di causa traccia di documentazione tale da poter comprovare le omissioni e le alterazioni contestate.

Ammetteva la difesa come i membri del Consiglio Regionale non potevano negare a priori di poter essere incorsi in alcune irregolarità nel bilancio, dovute ad erronee valutazioni in fase redazionale, comunque di minima entità poiché le sviste nella redazione del bilancio avevano avuto scarsissimo rilievo e non tali da minare la credibilità del Comitato o da arrecare al bilancio nazionale quel pregiudizio che poteva inficiarne la validità.

Contestava poi l'inadempimento sul ritardo nella predisposizione del bilancio 2018 poiché la circostanza non poteva portare a minare il funzionamento degli organi centrali che avevano provveduto all'approvazione del bilancio nazionale nel giugno 2019.

Rimarcava poi la buona fede degli incolpati che seppur avrebbero potuto sottrarsi all'approvazione senza documenti, essendo stato già nominato il commissario, avevano adempiuto facendo legittimo affidamento sulla relazione del revisore, sulle considerazioni del controllo eseguito dagli organi centrali in epoca precedente e sull'assenza di debiti verso terzi che non fossero la Federazione stessa.

Per quanto riguardava la contestazione del capo B esponevano che nei primissimi mesi di servizio del dipendente la FIPAV centrale provvedeva a spedire al CR i buoni pasto acquistati direttamente da Roma dal fornitore nazionale. Dopo alcuni mesi i buoni pasto non arrivarono più fisicamente in sede, né sono più risultati addebiti sul conto corrente FIPAV CR Marche. Poiché il comitato non vedeva alcuna passività relativa caricata sul proprio bilancio dagli organi centrali, non sapeva di dover pagare alcunché. Concludeva con l'affermazione che gli incolpati si trovavano a subire un processo sportivo in assenza degli strumenti probatori minimi, e per tale motivo formulava istanze istruttorie al Tribunale, chiedendo una corposa integrazione documentale e l'audizione di testimoni.

Per quanto riguardava il capo C dell'incolpazione la difesa eccepeva come tale gestione diretta non fosse unilateralmente statuita né imposta dal CR, bensì frutto di una scelta condivisa e presa unanimemente in sede di Consulta Regionale e per venir incontro ad esigenze degli stessi presidenti dei Comitati Territoriali.

Concludeva affermando che la posizione degli incolpati doveva considerarsi sensibilmente mitigata per aver riposto legittimo affidamento sulla acquiescenza della FIPAV a tale deroga e contestando le aggravanti poiché non applicabili ai casi di specie. L'Avv. Barbara Agostinis, difensore del sig. Gianluca Sorcinelli contestava il capo A dell'atto di incolpazione, poiché il suo assistito non aveva approvato il bilancio consuntivo 2018. Per gli altri capi rilevava la mancanza di qualsiasi colpa poiché il Sorcinelli era stato eletto solo nel 2012 e per la situazione debitoria nei confronti del dipendente nessuno lo aveva informato mentre, per la gestione diretta dei campionati



U/13 e U/14 la decisione era stata concordata con i comitati territoriali ed in quanto tale legittima anche perché appariva autorizzata in deroga dal Consiglio Federale.

Concludeva pertanto per il non luogo a procedere nei confronti del proprio assistito ed in via subordinata con l'applicazione di una sanzione minima per i capi B e C dell'atto di incolpazione.

All'esito della camera di consiglio il Tribunale leggeva il dispositivo disponendo il deposito della sentenza nel termine di giorni dieci.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le richieste istruttorie, sia testimoniali che documentali, avanzate dall'Avv. Rossi non possono essere accolte poiché ininfluenti ai fini del decidere.

Non è certo compito del Tribunale ricostruire la situazione contabile del comitato di cui gli incolpati erano Presidente e consiglieri o controllare l'esattezza delle poste inserite in bilancio. Né può il Tribunale in sede disciplinare censurare o controllare l'attività svolta dal Commissario nominato dal Consiglio Federale.

L'attività amministrativa/contabile di controllo è stata svolta, come suo compito, dal commissario che il Consiglio Federale ha nominato proprio a seguito di incongruenze nella gestione amministrativa e contabile del comitato regionale.

Nella relazione del commissario, inviata alla procura dal segretario generale per i rilievi disciplinari, si legge di irregolarità sia per richieste di rimborsi che per pagamenti di indennità in favore di alcuni componenti del comitato e di collaboratori nonché dell'esistenza di partite di debito non iscritte.

Sempre la relazione evidenzia una situazione contabile diversa da quella risultante nel bilancio 2018, rispetto anche a quella riportata al momento del passaggio di consegne al commissario.

Molti altri sono gli appunti mossi sulla gestione amministrativa, come quelli per il mancato pagamento di buoni pasto al dipendente, che pur non volendoli far rientrare in ipotesi più gravi, sicuramente denotano un'amministrazione della cosa pubblica non certo corretta e trasparente.

Neanche può essere considerato come esimente di responsabilità l'assunto degli incolpati di non essere in grado di approntare una difesa poiché i documenti a corredo del bilancio erano stati già consegnati al commissario o comunque perché il bilancio era stato approvato quando già in atto il commissariamento.

L'attività e le spese trasposte nel bilancio approvato si riferivano infatti all'anno 2018, epoca di piena gestione degli incolpati.

Si rileva poi come gli stessi incolpati abbiano ammesso l'esistenza di una situazione debitoria non risultante in bilancio, anche se non dell'entità prospettata dal commissario; in tale sede non importa l'ammontare delle poste di bilancio, ma il fatto che l'attività svolta dal comitato non sia stata corretta; non di scarso rilievo è la circostanza della richiesta alla federazione per un rientro rateale di un debito esistente.



Le aggravanti contestate trovano tutte fondamento per l'incolpato Brasili vista la figura apicale di presidente del Comitato. Per gli altri incolpati, ad esclusione del Sorcinelli, deve essere applicato il solo capo a e j dell'art. 102 Regolamento giurisdizionale e limitatamente al capo A di incolpazione.

Per quanto riguarda la posizione del Sorcinelli Gianluca è la stessa procura che nel capo di incolpazione afferma che l'incolpato non ha partecipato all'approvazione del bilancio; la circostanza è stata ribadita dalla difesa nella propria memoria. Per il capo A pertanto deve dichiararsi il non luogo a procedere nei confronti del Sorcinelli. Per gli altri capi la responsabilità, come per tutti gli altri incolpati, va valutata in relazione all'effettiva gravità di quanto commesso fermo restando che l'ipotesi di maggior rilevanza disciplinare è da considerarsi quella contestata al capo A.

Per quanto riguarda il capo B è evidente come vi sia piena responsabilità di tutti. Non può condividersi la giustificazione degli incolpati per la mancata conoscenza delle procedure o sull'affidamento che avrebbero fatto negli organi centrali della federazione che per un periodo avevano pagato la parte di emolumento. Sul punto va comunque rilevato come la circostanza non abbia influito direttamente sul bilancio 2018 anche se la mancanza ha creato un indubbio danno alla federazione che si trova ora a dover sanare il debito. Per tale capo neanche appaiono sussistere le aggravanti contestate.

Per quanto riguarda il capo C, la prova di quanto contestato è piena poiché la circostanza è anche ammessa dagli incolpati; anche in tale caso l'attività svolta contrasta con quanto disposto dalle norme federali e dà prova di una gestione "sui generis" del comitato che agiva senza il rispetto delle norme federali e delle indicazioni degli organi preposti al corretto funzionamento dell'intera organizzazione federale. Anche in tal caso le aggravanti contestate non appaiono sussistere.

PQM

Valutate le diverse responsabilità ed aggravanti contestate, dispone la sanzione della sospensione, da scontarsi al termine di altra eventualmente già irrogata, per i tesserati:

- Brasili Franco per mesi diciotto
- Patrizi Flavio, Lorenzo Giacobbi, Giorgio Barbanera e Stefania Marini per mesi sedici
- Sorcinelli Gianluca per mesi due.

Così come richiesto dalla procura, dispone l'invio alla stessa degli atti del procedimento.

Roma, 9 dicembre 2019

F.to **ILPRESIDENTE**
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 9 dicembre 2019